

**COMUNE DI ALLEIN
COMMUNE DE ALLEIN**



Fraz. Le Plan-de-Clavel (chef-lieu), n. 1 – 11010 ALLEIN
Tel 0165 78266 - P.IVA 00423160076 – CF 80005650074
protocollo@pec.comune.allein.ao.it - info@comune.allein.ao.it

**COMUNE DI GIGNOD
COMMUNE DE GIGNOD**



Fraz. Le Château, n. 1 – 11010 GIGNOD
Tel. 0165 25621 P.IVA e CF 00100080076
protocollo@pec.comune.gignod.ao.it - info@comune.gignod.ao.it

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Allein n. 23 del 21.11.2017

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Gignod n. 36 del 29.11.2017

INDICE

Titolo I – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - Ambito lavori	3
Art. 1 – Finalità e quantificazione del fondo incentivante	3
Art. 2 – Graduazione del fondo incentivante	3
Art. 3 – Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione	4
Art. 4 – Modalità di definizione del fondo incentivante	4
Art. 5 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti	4
Art. 6 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	4
Titolo II – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102, comma 6, e 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Ambito servizi e forniture	5
Art. 7 – Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate	5
Art. 8 – Graduazione del fondo incentivante	5
Art. 9 – Modalità di definizione del fondo incentivante	5
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
Titolo III – Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture	7
Art. 11 – Modalità di destinazione del fondo incentivante	7
Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro	7
Art. 13 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	8
Art. 14 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	9
Art. 15 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
Titolo IV – Modalità di liquidazione dell'incentivo	10
Art. 16 – Procedura di liquidazione	10
Art. 17 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi	10
Art. 18 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
Art. 19 – Limite individuale ai comensi da corrispondere	11
Art. 20 – Polizza assicurativa per i dipendenti interni	11
Titolo V – Norme finali	12
Art. 21 – Entrata in vigore	12
Art. 22 – Disposizione finale	12

TITOLO I
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE
FUNZIONI TECNICHE - AMBITO LAVORI

Art. 1 – Finalità e quantificazione del fondo incentivante

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le funzioni di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo.
2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza l'aliquota relativa alle prestazioni "Predisposizione e controllo delle procedure di bando" viene ridotta del 50%.

Art. 2 – Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;
 - b) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;
 - c) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;
 - e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia

- a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%;
- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

Art. 3 – Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori e le opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, iva esclusa, sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 5 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
2. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 6 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora nell'ambito di un'opera o di un lavoro non sia nominato il Responsabile dell'istruttoria le percentuali ad esso attribuite saranno percepite dal Responsabile Unico del Procedimento che si occuperà anche della relativa fase istruttoria.

Funzioni per i lavori	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Collaboratore/Supporto al RUP/Responsabile dell'istruttoria	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
Ufficio di direzione dei lavori	30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificati di regolare esecuzione	5%

TITOLO II

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102, COMMA 6, E 113, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Art. 7 – Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del d.lgs 50/2016 e sue ss.sm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e sue ss.sm.ii. e per i soli appalti per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
3. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza l'aliquota relativa alle prestazioni "Predisposizione e controllo delle procedure di bando" viene ridotta del 50%.

Art. 8 – Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,01: percentuale dello 0,10%;
 - b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,01: percentuale dello 0,15%;
 - c) servizi e forniture con importo compreso fra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.000,01: percentuale dello 0,20%;
 - d) servizi e forniture con importo pari o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dello 0,40%.

Art. 9 – Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Qualora nell’ambito di un servizio o una fornitura non sia nominato il Responsabile dell’istruttoria le percentuali ad esso attribuite saranno percepite dal Responsabile Unico del Procedimento che si occuperà anche della relativa fase istruttoria.

Funzioni per i servizi	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	35%
Collaboratore/Responsabile dell’istruttoria	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
Direzione dell’esecuzione	25%
Verifica di conformità	10%

Funzioni per le forniture	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	35%
Collaboratore/Responsabile dell’istruttoria	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
Direzione dell’esecuzione	25%
Certificati di regolare esecuzione	10%

TITOLO III
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Modalità di destinazione del fondo incentivante

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui agli articoli 1 e 7 sarà ripartito tra i soggetti di cui agli articoli 6 e 10 del presente regolamento.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione o a personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.

Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
2. Le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono di norma svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
3. L'affidamento dell'attività di RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del "Codice dei contratti pubblici", nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi biennale di acquisto di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, ovvero nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Il RUP è nominato

con atto formale del soggetto responsabile del servizio, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti al servizio medesimo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico del suddetto servizio, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il RUP, prima dell'avvio dell'attività, propone al competente responsabile del servizio:
 - a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività collegate al ciclo dell'opera, quali progettazione, verifica di progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività collegate a servizi e forniture, quali predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dell'esecuzione, verifica di conformità;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
5. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team al responsabile del servizio.
6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara. In caso le funzioni del RUP e di collaboratore saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
8. Qualora non si pervenga all'approvazione del bando le funzioni di RUP e di collaboratore saranno compensate nella misura del 30%.

Art. 13 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 14 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 10 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile del servizio provvede con disposizione motivata. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 10 e la maggior o minor quota percentuale viene portata in aumento/diminuzione proporzionalmente sulla/e percentuale/i riferita/e alle attività di lavoro/servizio/fornitura.

Art. 15 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora, per comprovata responsabilità dei dipendenti incaricati, si verifichi un incremento dei tempi e dei costi della prestazione o dell’opera, l’importo dell’incentivo inizialmente previsto per il singolo dipendente responsabile sarà ridotto in proporzione all’incremento dei costi e dei tempi sommati in valore percentuale assoluto, fino alla misura massima del 50%.

TITOLO IV
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16 – Procedura di liquidazione

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio.

Art. 17 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e di servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per i lavori:

- per l'attività di verifica preventiva dei progetti, l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito. In tale fase dovrà essere erogato il 50% dell'attività del RUP e del collaboratore;
- per la direzione lavori la liquidazione viene effettuata annualmente proporzionalmente ai SAL approvati e il saldo verrà liquidato a seguito dell'approvazione dello stato finale e dei collaudi;
- per i collaudi ed il restante 50% dell'attività del RUP e del collaboratore, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi;

b) per l'acquisizione di servizi:

- le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando vengono liquidate a seguito dell'aggiudicazione del servizio. In tale fase dovrà essere erogato il 50% dell'attività del RUP e del collaboratore;
- per l'attività di direzione dell'esecuzione la liquidazione viene effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio;
- per le attività di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per il restante 50% dell'attività del RUP e del collaboratore, la liquidazione viene fatta a seguito della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal RUP;

c) per le forniture di beni: le attività vengono liquidate a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal RUP.

Art. 18 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al

contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 19 – Limite individuale ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – Polizza assicurativa per i dipendenti interni

1. Per le attività previste nel presente regolamento e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, fatta salva la facoltà per il dipendente di integrare la copertura assicurativa dell'Amministrazione con apposita appendice.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore

1. La ripartizione degli incentivi tecnici così come disciplinata dal presente Regolamento trova applicazione a far data dal giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte di entrambi i comuni costituenti l'ambito.

Art. 22 – Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.